



Tribunale di Roma  
Sedicesima Sezione Civile  
(ex Terza Sezione Civile)

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/10/2018 e letti gli atti;

visto l'atto di citazione in cui l'attrice [REDACTED] S.r.l. ha allegato che aveva ancora in essere o aveva avuto una serie di rapporti con la convenuta [REDACTED] Spa, presso la filiale di Terni, e precisamente: conto corrente ordinario n. 1372, affidato (ancora in essere) e con vari conti tecnici collegati: conto anticipi cess. cred. n. 280470, conto sovvenzione n. 280331 (chiuso il 4/4/2007), conto anticipi cess. cred. n. 280070 (chiuso il 24/12/2010), conto sovvenzioni n. 280216 (chiuso il 31/12/2008), conto sovvenzioni n. 280328 (chiuso il 24/1/2012), conto cessione SBF n. 235007 (chiuso il 31/12/2011); che il rapporto di conto corrente n. 1372, iniziato nell'anno 2006, al 31/12/2014 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto messo a disposizione) recava un saldo negativo, a debito di essa attrice, pari a -46.691,48 euro, somma che, contestata, andava ricalcolata e rettificata, alla luce delle eccezioni sollevate, previa esibizione in giudizio degli estratti conto e dei riassunti scalari a far data dal gennaio 2015 alla actualità, come richiesti ex artt. 119 TUB e 210 c.p.c.; che il conto anticipi n. 280470, alla data del 31/12/2014, recava un saldo negativo, contestato e da ricalcolare, pari a -98.918,28 euro, mentre tutti gli altri rapporti recavano un saldo pari a zero, in quanto i relativi addebiti erano confluiti sul conto principale; che con lettera ex art. 119 TUB aveva richiesto la consegna di tutti i contratti in essere con la banca e copia di tutti gli estratti conto; che la richiesta non

era stata evasa, per cui era stato depositato, presso il Tribunale di Terni, ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la consegna dei suddetti documenti; che si era proceduto alla notifica del ricorso, ottenuto in forma provvisoriamente esecutiva, e del precetto; che la ██████ non solo non aveva ottemperato all'ingiunzione, ma aveva proposto opposizione, allegando all'atto di citazione in opposizione unicamente gli estratti conto relativi al rapporto n. 1372, dall'anno 2006 all'anno 2014; che era suo interesse proporre cumulativamente nei confronti della convenuta ██████ sia un'azione di rendiconto, affinché la banca, in qualità di mandataria, rendesse il conto dettagliato dell'intero rapporto intercorrente tra le parti, ivi compresi i conti tecnici collegati, e depositasse tutta la documentazione contrattuale e contabile, sia un'azione di accertamento, basata sulla documentazione fornita dalla banca a seguito di ingiunzione monitoria nonché su quella acquisita nel corso del processo a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., volta alla rideterminazione del reale saldo. Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: " ... 1. ordinare alla banca convenuta il rendimento del conto completo della tenuta, gestione ed annotazione di tutti i rapporti oggetto del presente giudizio ed indicati in premessa, ex art. 263 e ss. c.p.c. ..., che indichi e comprovi nel dettaglio le remunerazioni, le competenze e gli oneri annotati da controparte ai fini del saldo del conto corrente "principale", anche in riferimento a quanto ivi confluito dai conti collegati indicati in premessa, depositandolo in cancelleria con i documenti giustificativi (contratti in originale, estratti conto e di scalari integrali dall'apertura del primo conto) almeno 5 gg. prima dell'udienza che verrà fissata per la discussione di esso; 2. accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità di tutti i contratti oggetto di causa per violazione dell'art. 117 TUB; 3. accertare e dichiarare, in particolare, che la banca ha proceduto, sul conto principale ed annessi rapporti collegati, all'applicazione di tassi usurari, interessi ultralegali ed anatocistici, commissioni, spese e giorni di valuta non contrattualizzati e/o non legittimamente pattuiti, e per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, accertare e dichiarare l'esatto dare e avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza interessi usurari, capitalizzazione e anatocismo, con la eliminazione di non convenute

commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate) e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e salvo rettifica ed aggiornamento anche alla luce dell'adempimento dell'emanando ordine di rendimento del conto, anche a mezzo ctu che sin d'ora si richiede; 4. in ogni caso, condannare controparte al rimborso delle spese di mediazione; 5. condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre l'aumento previsto per legge sulle spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ... ", mentre in via istruttoria chiedeva " ... A) In ipotesi di mancata ottemperanza all'ordine di rendimento del conto richiesto in via principale ex art. 263 c.p.c., salva ogni valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e salva la facoltà di determinare, in tal caso, le somme dovute all'odierna attrice con giuramento estimatorio ai sensi dell'art. 265 c.p.c., ordinare ex art. 210 c.p.c. e 119 TUB ... l'esibizione degli estratti conto e riassunti scalari, dal gennaio 2015 ad oggi, relativi al conto corrente di corrispondenza n. 1372 ed ai collegati rapporti di conto anticipi, cessione, sovvenzione e SBF, necessari al fine di verificare il reale saldo dare/avere intercorso tra le parti; in caso di non produzione degli stessi ed in caso in cui la documentazione disponibile evidenzia un saldo negativo per il cliente, ricalcolare il *quantum* dovuto, partendo dal saldo "zero" in ipotesi di mancato rendimento del conto e, in subordine, da quello più risalente emergente dagli atti di causa; B) Ancora in via istruttoria: Si chiede sin d'ora la nomina di Ctu ..." (cfr. atto di citazione);

preso atto della mancata costituzione in giudizio della [REDACTED]

[REDACTED] S.p.a., dichiarata contumace all'udienza del 20/3/2018;

assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c.;

constatato che nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c. l'attrice ha reiterato la richiesta di attivazione della procedura ex art. 263 e ss c.p.c., con richiesta, altrettanto reiterata, di ordine ex art. 210 c.p.c. e di ammissione di ctu, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di rendimento del conto richiesto in via principale ex art. 263 c.p.c.;

ritenuto che "... il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, atteso che procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 c.p.c. e ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto dell'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività" (Cass. sez. I, sent. 23.7.2010, n. 17283). Occorre ancora chiarire, infine, rispetto alla contestazione della tardività della produzione documentale, che "in tema di rendimento dei conti" la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che, se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento" (Cass. sez. I, sent. 26.1.2006, n. 1551 e Cass. sez. I, sent. 3.11.2004, n. 21090). ..." (cfr. ordinanza Cass. 21472/2017, in motivazione);

ritenuto pertanto che deve essere ordinata la resa del conto, da parte della convenuta XXXXXXXXXX S.p.a., in merito ai rapporti bancari su indicati -conto corrente ordinario n. 1372, affidato (ancora in essere) e con vari conti tecnici collegati: conto anticipi cess. cred. n. 280470, conto sovvenzione n. 280331 (chiuso il 4/4/2007), conto anticipi cess. cred. n. 280070 (chiuso il 24/12/2010), conto sovvenzioni n. 280216 (chiuso il 31/12/2008), conto sovvenzioni n. 280328 (chiuso il 24/1/2012), conto cessione SBF n. 235007 (chiuso il 31/12/2011)- con fissazione dell'udienza per la relativa discussione, del termine per il deposito del rendiconto e della documentazione giustificativa e del termine per la notificazione, a cura di parte attrice, della presente ordinanza alla convenuta contumace;

ritenuto, a quest'ultimo riguardo, che non appare ostativa all'ammissione della domanda sulla resa del conto la contumacia della convenuta (arg. ex art. 265 c.p.c.);

ritenuto che ogni altro provvedimento, tanto sull'istanza ex art. 210 c.p.c. quanto sulla ctu, va rimesso all'esito;

ritenuto che fin da ora va predisposto il calendario del processo ex art. 81 bis, disp. att. c.p.c., con fissazione al 20/7/2020 dell'eventuale udienza di p.c., nel caso in

cui, in mancanza di presentazione del conto, si debba procedere, come richiesto da parte attrice, all'istruzione della causa;

p.q.m.

- ordina alla convenuta [REDACTED] S.p.a. la presentazione del rendiconto relativamente ai seguenti rapporti bancari: conto corrente ordinario n. 1372, affidato (ancora in essere) e con vari conti tecnici collegati: conto anticipi cess. cred. n. 280470, conto sovvenzione n. 280331 (chiuso il 4/4/2007), conto anticipi cess. cred. n. 280070 (chiuso il 24/12/2010), conto sovvenzioni n. 280216 (chiuso il 31/12/2008), conto sovvenzioni n. 280328 (chiuso il 24/1/2012), conto cessione SBF n. 235007 (chiuso il 31/12/2011), intrattenuti con l'attrice [REDACTED] S.r.l. presso la Filiale di Terni;
- dispone che il rendiconto, unitamente alla documentazione giustificativa, sia depositato in Cancelleria almeno cinque giorni prima della prossima udienza;
- fissa al 5/3/2019 ore 11,45 l'udienza per la discussione del rendiconto;
- fissa al 10/12/2018 il termine per la notificazione, a cura di parte attrice, della presente ordinanza alla convenuta contumace;
- provvede ex art. 81 bis disp. att. c.p.c., come indicato in motivazione;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Roma, 19/11/2018

il Giudice